

COMUNE DI CASTO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23
NOVEMBRE 2010

- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31
MAGGIO 2012.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27
MARZO 2014

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina generale delle entrate del Comune di Casto.
2. Le disposizioni del presente Regolamento integrano, ove compatibili, gli specifici regolamenti concernenti i singoli tributi e le altre entrate comunali.
3. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali, i proventi dei servizi pubblici e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti statali e di altri enti.

PARTE II

GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 2 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi delle norme vigenti o per le altre entrate i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, nonché le fasi di sollecito, riscossione coattiva ovvero cessione del credito, se non diversamente disposto dal Peg.

ART. 3 – Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, o delle singole fasi di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme:
 - ⇒ a. gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30-31-32 del D.Lgs. 267/2000;
 - ⇒ b. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 lettera c) del D.Lgs. 267/2000;
 - ⇒ c. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997 e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento di servizi pubblici locali; d. affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 o ai concessionari di cui al D.Lgs. 112/1999.
2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia.

ART. 4 – Modalità di pagamento

1. In via generale e, salvo eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, o da regolamenti per specifici tributi, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati agli agenti del servizio nazionale di riscossione o ad altri soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - c) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
 - d) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - e) on-line in rapporto alle modalità che verranno messe a disposizione dai sistemi informativi dell'ente.

ART. 5 – Attività di verifica e di controllo

1. L'ufficio comunale competente, o il soggetto delegato o il concessionario, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e in genere di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, a norma di legge o di regolamento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile dell'entrata, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione, può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

ART. 6 – Autotutela

1. Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, deve procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

ART. 7 – Riscossione bonaria

1. Nel caso in cui insorga nei confronti del Comune di Casto un debito, trascorso il tempo di ordinario adempimento senza che lo stesso sia stato assolto, il responsabile della riscossione dell'entrata o gli uffici competenti individuati nel Peg possono inviare sollecito di versamento anche per via telefonica o telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria, prima di

procedere alle fasi successive (accertamento o riscossione coattiva o cessione del credito).

2. In caso di gestione diretta del tributo o dell'entrata non tributaria, il Comune può avvalersi per l'espletamento dei servizi connessi al sollecito, riscossione, liquidazione e accertamento, di soggetti di comprovata affidabilità e professionalità, ovvero di un soggetto di diritto privato costituito dal Comune o da più enti locali, a condizione che gli stessi esercitino sul soggetto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che il medesimo realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che lo controllano.
3. Le spese relative all'istruttoria, ai solleciti e alle diverse fasi della procedura di riscossione bonaria, possono essere poste a carico del contribuente.

ART. 7 bis - Ravvedimento operoso

1 Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comun, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi la sanzione è ridotta:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un sesto del minimo in casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito anche dopo un anno dalla data

della sua commissione sempre che non sia stata prima contestata la violazione con notifica di un atto;

d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

e) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo anche superiore a novanta giorni sempre che non sia stata prima contestata la violazione con notifica di un atto;

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

5. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

ART. 8 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 602/1973 ovvero con quella indicata dal Regio Decreto 639/1910.
2. Possono essere altresì recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivanti dalle entrate patrimoniali qualora il responsabile del servizio ne determini l'opportunità e la convenienza economica.
3. La formazione dei ruoli coattivi e la loro sottoscrizione, ovvero le procedure di ingiunzione, competono al responsabile del servizio al quale sono affidate le entrate, salvo diversa disposizione del Piano esecutivo di gestione.

ART. 9 – Cessione dei crediti

1. Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili di cui all'art. 4, al fine di conseguirne celermente l'incasso si può procedere alla loro cessione, a titolo definitivo, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità, abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.L. 79/1997 convertito dalla Legge 140/1997 e dall'art. 76 della Legge 342/2000.

PARTE III

ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 10 – Termini per la deliberazione di tariffe e aliquote

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 1, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 11 – Rettifica di dichiarazioni

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato.

2. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

ART. 12 – Disciplina degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

ART. 13 – Riscossione coattiva

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 14 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il contribuente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, può chiedere la compensazione con importi dovuti a titolo del medesimo tributo comunale anche relativi ad annualità differenti;
3. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 2, il contribuente deve presentare, almeno 180 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi del comune;
4. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale e comunica gli importi e le annualità oggetto di compensazione.

ART. 15 – Interessi

1. Gli interessi dovuti dai contribuenti per gli avvisi di accertamento e dovuti dal comune per il rimborso sono fissati in misura annua pari al tasso legale.
2. Il calcolo degli interessi deve essere effettuato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 16 – Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 17 – Importi minimi

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dovuto risulta inferiore o uguale a € 12,00=.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo da restituire risulta inferiore o uguale a € 16,53=.

ART. 18 – Definizione dei tributi locali

1. E' consentita la definizione agevolata dei tributi propri locali, ai sensi dell'art. 13 della Legge 289/2002, individuati con specifico atto adottato dal Consiglio Comunale.
2. La definizione agevolata può riguardare l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi dovuti per i tributi propri comunali . L'atto consiliare deve individuare:
 - il tributo e le relative annualità
 - i soggetti passivi
 - le condizioni e i presupposti per la definizione agevolata
 - le modalità e i termini per il pagamento.

ART. 18 bis - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente in materia di Imposta Municipale Propria.

1. I rapporti tra contribuente ed il Comune di Casto sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. In ossequio al principio rinvenibile nell'art. 10 legge n. 212/2000, cd. Statuto del contribuente, non vengono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non vengono, comunque, irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2011.